

COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO

R E G O L A M E N T O

PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART.12 LEGGE 7 AGOSTO 1990  
N.241.

## CAPO I

## CRITERI GENERALI

## Art.1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessioni di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art.12 Legge 7/8/1990 n.241.

## Art.2

Salvo quanto disposto dagli artt.14 15 e 16 del presente regolamento, le concessioni di cui al precedente art.1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco e/o all'Assessore competente, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- a)assistenza e sicurezza sociale;
- b)attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c)sviluppo economico;
- d)attività culturali ed educative;
- e)tutela dei valori ambientali;
- f)interventi straordinari;
- g)altri benefici ed interventi.

Per il settore relativo all'assistenza, oltre alle disposizioni di cui al presente capo si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo capo II.

## Art.3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta di cui all'art.5.

## Art.4

A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

## Art.5

Le domande verranno prese in esame da un'apposita Commissione costituita dalla Giunta Comunale, previo parere dell'Assessore competente che dovrà preliminarmente verificare anche la compatibilità finanziaria.

## Art.6

La commissione di cui all'art.5 si compone di n.7 membri, vale a dire dal Sindaco e da sei assessori eletti con delibera del Consiglio Comunale, quali componenti della

Giunta Municipale. Essi durano in carica fino alla revoca, alla surroga o sostituzione, decadenza o rinnovo, del mandato con delibera del Consiglio Comunale.

Art.7

Le decisioni della Commissione vengono adottate a maggioranza dei presenti e debbono essere congruamente motivate salvo il disposto dell'art.10

Art.3

I verbali delle riunioni sono costituiti dalle relative deliberazioni redatte sotto la direzione del Segretario Comunale.

Art.9

Copia dei predetti atti deliberativi deve essere pubblicata all'albo per quindici giorni, contestualmente viene comunicato l'esito delle decisioni agli interessati.

Art.10

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art.1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art.2, la Giunta dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

La graduatoria formulata dalla Giunta sarà esposta all'Albo Pretorio per quindici giorni e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro 10 giorni dal termine della pubblicazione.

Qualora le ragioni adottate dal ricorrente non appaiono manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine e rimettere alla Giunta che decide in via definitiva.

Art.11

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.

Art.12

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione che la Giunta

Comunale, è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale.

#### Art.13

In sede di prima applicazione gli indirizzi politico-amministrativi, congiuntamente alla individuazione dei servizi e/o aree di attività di cui all'art.2, potranno essere approvati contestualmente al presente regolamento.

#### Art.14

Al sensi del D.Prefettizio n.2.23.4.42059/II del 30/1/1971 che ha approvato lo Statuto del Consorzio per l'Industrializzazione della Vallata del Cismon, tra i Comuni di Ansiè, Fonzaso, Lamon e Sovramonte, il Comune di Fonzaso è tenuto fino allo scioglimento od alla trasformazione del predetto Consorzio, ai sensi degli artt.25 e 60 L.3/06/1990 n.142 al versamento di un contributo ordinario nella proporzione stabilita dall'art.18 di tale Statuto e di un contributo straordinario, nella misura di un importo fisso per abitante residente, l'entità del quale viene determinata con apposita delibera del Consiglio Comunale, per ciascun anno, tenuto conto delle indicazioni e delle richieste formulate dall'Assemblea generale del Consorzio per ciascuno dei Comuni consorziati.

#### Art.15

Il Comune di Fonzaso, nel cui territorio si trova l'area nella quale sono concentrati gli interventi per lo sviluppo industriale e la valorizzazione del comprensorio sul quale insistono i quattro Comuni aderenti al Consorzio, alla fine di ciascun anno e comunque entro il mese di febbraio successivo, con apposita delibera del Consiglio Comunale determina ed accerta l'introito versato dal Consorzio per l'Industrializzazione, per l'Invim, in conseguenza dell'attività di compravendita di terreni per la formazione e cessione dei lotti per la realizzazione di insediamenti produttivi in attuazione delle previsioni del P.I.P. vigente.

Con la stessa delibera concede ed eroga detta somma a favore del Consorzio per l'Industrializzazione della Vallata del Cismon, a titolo di contributo per la realizzazione di opere di urbanizzazione nell'area inclusa nel P.I.P.

Il Consorzio beneficiario è tenuto a comunicare al Comune di Fonzaso il rendiconto annuale circa le modalità di impiego di detto contributo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello al quale si riferisce.

#### Art.16

Sulla base di una specifica convenzione, approvata con delibera del Consiglio Comunale, con cui viene disciplinato

L'affidamento in gestione del campo sportivo comunale in località Arten all'Associazione Sportiva Calcio Fonzaso, viene concesso ogni anno, in unica soluzione o in più rate, un contributo il cui ammontare è stabilito dalla convenzione stessa negli artt.4 ed 8.

La concessione avviene con atto deliberativo della Giunta Municipale.

#### Art.17

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti il Comune provvede con apposito atto deliberativo della Giunta ad erogare un contributo annuale a favore dell'Azienda di Promozione Turistica del Feltrino, l'entità del quale viene calcolata nella misura di una cifra fissa moltiplicata per ciascun abitante residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quella cui si riferisce.

### C A P O II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

#### Art.18

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

#### Art.19

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento ecc...).

Le forme di assistenza qui disciplinate costituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. n.616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli artt.154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773.

#### Art.20

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevede le norme di diritto civile, (artt.433 e segg.Cod.Civ.) promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare

l'interesse degli inabili.

#### Art.21

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione,, le idee politiche, l'ambito sociale.

#### Art.22

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

#### Art.23

Le domande degli interessati di cui all'art.3, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficiano comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

#### Art.24

La Commissione per l'assistenza che coincide con quella di cui agli artt.5 e 6 del presente Regolamento, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

#### Art.25

Le decisioni della Giunta sulla richiesta di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali.

#### Art.26

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro deve, contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile ecc...).

#### Art.27

il presente Regolamento Comunale ai fini della sua piena esecutività, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, dev'essere ripubblicato all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi.

Le eventuali modifiche al presente Regolamento Comunale devono essere adottate con delibera consiliare a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Il testo modificato dev'essere anch'esso ripubblicato all'albo comunale per quindici giorni consecutivi, una volta

divenuta esecutiva la relativa delibera consiliaire di approvazione.

### CAPO III

#### Art.28

E' istituito entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

#### Art.29

L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

#### Art. 30

Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio regioneria.

L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici;

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.